



# DIMENSIONE LAVORO

a cura del Centro Ricerche e Formazione

Presidente Maria Novella Bettini



Specializzato in consulenza e assistenza legale su lavoro, previdenza e sindacale



## Lavoro accessorio, prime sperimentazioni

LE PRESTAZIONI di lavoro accessorio consistono in attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, oppure in procinto di uscirne.

Tali attività, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale ed accessoria che, nel corso dell'anno solare, coinvolgono il prestatore per una durata complessiva non superiore a 30 giorni e, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a euro 5.000,00.

Come accennato, solo alcuni soggetti possono svolgere tali prestazioni, in quanto il legislatore riserva questa tipologia di lavoro a coloro che, per così dire, hanno difficoltà ad

### Il pagamento avviene con un «buono»

entrare o a restare nel mondo del lavoro, come ad esempio accade per i disoccupati da oltre 1 anno, le casalinghe, gli studenti e i pensionati o, ancora, i disabili e gli extracomunitari.

Agli interessati verrà rilasciata, dietro loro richiesta e a loro spese, dai servizi per l'impiego o dalle agenzie accreditate, una tessera magnetica, nella quale si certifica l'appartenenza ad una delle categorie previste dalla legge.

Le prestazioni di lavoro accessorio si svolgono

nell'ambito di specifiche attività individuate dal legislatore, tra le quali si possono annoverare: i piccoli lavori domestici, l'insegnamento privato supplementare (le meglio note «ripetizioni»), piccoli lavori di giardinaggio, la realizzazione di eventi sportivi, ecc.

La particolarità di tale tipologia lavorativa è certamente la modalità di pagamento della prestazione.

I soggetti interessati a beneficiare della prestazione (i datori di lavoro) acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni i quali hanno un valore nominale di euro 10,00.

I buoni verranno consegnati in pagamento al lavoratore una volta conclusa la prestazione. Ottenuto il buono, il «prestatore accessorio» dovrà consegnar-

li ad apposite società concessionarie per ottenere il proprio compenso.

Il Ministero del lavoro ha reso noto che è in atto, nella provincia di Treviso, la sperimentazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio.

La sperimentazione vede l'Inps nel ruolo di soggetto distributore dei carnets di buoni e pagatore dei compensi ai lavoratori che hanno svolto dette prestazioni.

L'Istituto provvede pertanto a trattenere il 13%, del valore dei buoni riscossi dal lavoratore, per i contributi previdenziali, il 7% a favore dell'Inail ed il 5% quale remunerazione del servizio svolto, pagando al lavoratore la somma corrispondente al valore dei buoni al netto delle trattenute.

Alfonso Tagliamonte



## Lavoro a progetto, l'orario è irrilevante

*Il Consiglio di Stato ha precisato i requisiti del contratto*

IL Consiglio di Stato, in una recente decisione, ha delineato i requisiti specifici del contratto a progetto, evidenziando le differenze rispetto alle ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e al lavoro autonomo tradizionalmente inteso.

Le coordinate che delimitano il perimetro esterno dell'autonomia del collaboratore vengono fissate, nella sentenza del Consiglio di Stato, nello svolgimento di un'attività lavorativa contrattualmente

definita e funzionalizzata alla realizzazione del progetto, del programma di lavoro o della fase di esso («vincolo teleologico»); nella necessaria coordinazione tra il lavoratore «a progetto» con il committente («nesso organizzativo»); e nell'irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione («elemento negativo»).

Sotto quest'ultimo aspetto il Consiglio sottolinea la differenza tra i concetti di «assenza di orario di lavoro» e di «irrilevan-

za dell'orario di lavoro».

Affermare che l'orario di lavoro è irrilevante, spiega il Consiglio di Stato, non significa affatto che alle parti di un «contratto a progetto» sia decisamente precluso di accordarsi su una prestabilita misura temporale della prestazione, ritenuta necessaria ai fini del conseguimento dello specifico obiettivo contrattualmente individuato.

L'eventuale predeterminazione, infatti, non costituisce l'elemento caratte-

rizzante il rapporto, il cui connotato essenziale è piuttosto rappresentato dallo scopo da realizzare.

La prestazione oggetto del contratto deve essere quindi finalizzata alla realizzazione di una specifica opera o servizio riconducibile ad un progetto, ed esaurirsi con esso; ovvero, può contemplare una prestazione che non si esaurisce con la realizzazione di un determinato risultato, ma si ripete nel tempo, purché essa sia in concreto funzionale ad uno specifico progetto o programma ossia ad un'attività (e ad un'esigenza) del committente temporalmente definita o definibile (ad esempio, l'esecuzione di un appalto).

La durata della prestazione deve quindi essere coerente con il tempo di regola occorrente per raggiungere il risultato specifico dedotto nel contratto e la conclusione naturale del contratto è chiaramente individuabile con la conclusione del progetto.

Pertanto, in via generale, non è previsto un vincolo di orario, ma, qualora si rendesse necessario per lo svolgimento dell'attività del collaboratore all'interno della azienda, è opportuno indicare nel contratto i motivi di tale necessità, collegandola al progetto o al programma.

a.t.

### Per informazioni

Tel. e fax  
(mercoledì 12-14)  
0874/484903  
Piazza C. Battisti, 11  
Campobasso  
[www.cref.it](http://www.cref.it)  
[info@cref.it](mailto:info@cref.it)